

Edizione di mercoledì 8 aprile 2015

ACCERTAMENTO

[La cartella di pagamento agli eredi del de cuius](#)

di Leonardo Pietrobon

ADEMPIMENTI

[La comunicazione delle operazioni rilevanti Iva per l'anno 2014](#)

di Luca Mambrin

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[La voluntary disclosure dei “delegati”](#)

di Nicola Fasano

IVA

[La definizione di fabbricati “Tupini”](#)

di Sandro Cerato

ENTI NON COMMERCIALI

[Lotterie, tombole e pesche di beneficenza](#)

di Guido Martinelli

ORGANIZZAZIONE STUDIO

[La guerra dei Cud](#)

di Michele D'Agnolo

ACCERTAMENTO

La cartella di pagamento agli eredi del de cuius

di Leonardo Pietrobon

Secondo quanto stabilito dall'**articolo 65 del D.P.R. n. 600/1973** per le obbligazioni di carattere tributario gli eredi sono responsabili in **solido** e non per quota ereditaria. In questa maniera viene attribuita in sostanza all'Erario la facoltà di richiedere a ciascuno di essi di onorare l'intero debito del *de cuius*. In base all'art 8 del D. Lgs. n. 472/1997, invece, è opportuno evidenziare sin da subito che **la trasmisibilità non interessa le eventuali sanzioni** comminate al defunto, pertanto gli eredi sono eventualmente responsabili unicamente della somma capitale e dei relativi interessi, in quanto “*l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi*”.

Da un punto di vista operativo, si ricorda che, secondo quanto stabilito dal **comma 4 dell'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973**, le regole per una regolare notifica sono le seguenti:

- la **notifica personale e nominativa** degli atti agli eredi del contribuente deceduto, nel caso in cui gli stessi abbiano **comunicato all'Amministrazione finanziaria stessa il loro domicilio fiscale**;
- la **notifica impersonale e collettiva** degli atti intestati al dante causa nell'ultimo domicilio agli eredi, nel caso in cui questi ultimi **non abbiano provveduto ad alcuna comunicazione** all'Agenzia competente.

Stabili questi “inviolabili” principi, in materia di notifica, la **CTP di Campobasso, con la sentenza 16.06.2008 n. 49**, afferma che nel momento in cui l'ufficio è a conoscenza del decesso del contribuente (obbligato principale) e **non ha rispettato il procedimento notificatorio** previsto dall'art. 65, comma 4 del D.P.R. n. 600/1973, l'eventuale **cartella di pagamento indirizzata al contribuente de cuius** rappresenta un'ipotesi di **nullità assoluta ed insanabile** (si veda anche **Cassazione 12.01.2010 n. 311**).

I medesimi concetti sono stati riconfermati ancora dalla **CTP di Campobasso con le sentenze n. 36 e 37 del 23.4.2012**, le quali richiamano le sentenze della **Corte di Cassazione n. 12210/95 e n. 1147/02**, nelle quali i giudici di legittimità affermano che **l'intestazione dell'avviso di accertamento al defunto**, la notifica dello stesso presso il suo domicilio e l'indirizzamento dell'atto allo stesso contribuente deceduto, **e non ai suoi eredi** collettivamente e impersonalmente, **non rappresenta un procedimento rispettoso** di quanto stabilito dall'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973. Di conseguenza, conclude la CTP di Campobasso, ne deriva **la nullità assoluta ed insanabile della notifica** e dell'avviso di accertamento, principio estendibile alle relative cartelle di pagamento.

Alle medesime conclusioni, ossia di nullità, giunge ancora la Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite 5 ottobre 2004 n. 19854, nel caso in cui la notifica sia effettuata a uno solo degli eredi, in quanto l'accertamento deve essere intestato (collettivamente ed impersonalmente) agli eredi e non al defunto.

La necessità della preventiva notifica dell'avviso di accertamento è un concetto espresso ancora dalla **Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 16412/2007**. Secondo la Cassazione, essendo il prelievo attuato mediante una scansione procedimentale predeterminata dal Legislatore, **la cartella di deve essere proceduta dalla rituale notifica dell'avviso di accertamento** (ove necessario); **in mancanza** di ciò la cartella di pagamento è, di per sé, **nulla**.

Di particolare interesse risulta essere anche la CTR di Milano, la quale, con la sentenza 28.03.2008 n. 132, afferma che se la cartella di pagamento è stata notificata all'erede del dante causa e tale cartella:

- è **stata preceduta da un avviso di accertamento**;
- e tale avviso di accertamento **non è stato notificato all'erede** del contribuente deceduto;

si è di fronte ad una situazione nella quale **la mancata notifica dell'accertamento** all'erede **ha impedito** di **esercitare il proprio diritto alla difesa** avverso la rettifica dell'imponibile. Per tali ragioni, quindi, la CTR di Milano ritiene illegittima la cartella di pagamento.

Il rispetto del diritto alla difesa, di cui all'art. 24 della Costituzione, è richiamato anche dalla **CTP di Treviso**, la quale, con la **sentenza 22.09.2010 n. 110/7/10**, in un caso del tutto simile a quello trattato dalla CTR di Milano di cui sopra, afferma che *“una cosa infatti è la responsabilità degli eredi per le imposte dovute dal de cuius e altra questione è il diritto dei medesimi a ricevere la notifica di copia degli atti posti a base dell'accertamento e precedentemente notificati al de cuius e di cui per i motivi più vari possono non essere a conoscenza. Se è vero infatti che il de cuius ha ricevuto la notifica non è altrettanto pacifico che della stessa siano a conoscenza anche gli eredi, vuoi perché abitano altrove, vuoi perché non sono mai entrati in possesso delle carte del de cuius. Agli eredi va altresì garantito il diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) e dunque di poter verificare la fondatezza della pretesa mediante la notifica ai medesimi degli atti presupposti rispetto alla notifica delle cartelle impugnate. Si ritiene pertanto che agli eredi dovevano necessariamente essere notificati gli atti precedentemente notificati al de cuius dando riscontro della effettiva notifica allo stesso degli atti prodromici alle cartelle di pagamento qui impugnate”*.

ADEMPIMENTI

La comunicazione delle operazioni rilevanti Iva per l'anno 2014

di Luca Mambrin

Entro il prossimo **10 aprile 2015** i contribuenti con **liquidazione iva mensile**, ed entro il **20 aprile 2015** gli **altri soggetti obbligati**, devono presentare all'Agenzia delle entrate **la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini iva riferita all'anno d'imposta 2014** prevista dall'art. 21 del D.L. n. 78/2010.

Sono tenuti alla comunicazione tutti i **soggetti passivi iva** che **effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta**, mentre ne sono **esonerati** i contribuenti che si avvalgono del **regime dei contribuenti minimi** ex art. 27 commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011. Per effetto del **provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate prot. n. **44922/2015 del 31.03.2015** anche le **Amministrazioni pubbliche** di cui all'art. 1 comma 2 della legge n. 196/2009 e le amministrazioni autonome sono state esonerate dall'adempimento per tutte le operazioni rilevanti a fini iva effettuate nell'anno 2014 (come del resto era già accaduto per gli anni 2012 e 2013).

Gli **enti non commerciali** invece devono comunicare **le operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

Nei casi di **operazioni straordinarie** o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere due diverse situazioni:

- nell'ipotesi di operazione straordinaria o di trasformazione sostanziale soggettiva che **ha comportato l'estinzione del soggetto**, il subentrante **ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione** contenente anche i **dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto**;
- nell'ipotesi in cui **il soggetto non si sia estinto** per effetto dell'operazione straordinaria, la comunicazione **deve essere presentata dal soggetto stesso**.

Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per **le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura** a prescindere dall'importo;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali **non sussiste l'obbligo di emissione della fattura**, qualora **l'importo unitario** dell'operazione **sia pari o superiore ad euro 3.600** al lordo dell'iva.

Con riferimento alle operazioni senza obbligo di emissione della fattura, il provvedimento dell'

Agenzia delle Entrate n. 94908 del 02.08.2013 ha stabilito che il limite di euro 3.600, al lordo dell'iva, non opera nei casi in cui la fattura sia stata emessa in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 633/1972, **a seguito di richiesta del cliente** ovvero **su richiesta da parte degli imprenditori** che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D.P.R. 633/72; in ogni caso poi il limite di euro 3.600 non opera se la fattura sia stata comunque emessa **su base volontaria**.

Per i soggetti di cui agli artt. 22 (**commercianti al minuto e soggetti equiparati**) e 74-ter (**agenzie viaggi**) del D.P.R. 633/1972 il già citato provvedimento prot. n. 44922/2015 del 31/03/2015 ha previsto l'esclusione anche per l'anno 2014 della comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore ad euro 3.000, al netto dell'iva; viene quindi confermata l'esclusione già disposta per gli anni 2012 e 2013 dal provvedimento del 02.08.2013, esclusione motivata dalle difficoltà segnalate dagli operatori per il tramite delle associazioni di categoria.

Oltre alle operazioni non rilevanti a fini iva sono **escluse** dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- **le importazioni;**
- **le esportazioni dirette** di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 633/1972;
- **le operazioni intracomunitarie**, in quanto dichiarate a fini Intrastat;
- **le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria**, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 605/1973 e di altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria (quali ad esempio contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili);
- **le operazioni**, attive e passive, poste in essere nei confronti di operatori economici aventi sede, **residenza o domicilio in Stati o territori definiti "black list"**;
- **le operazioni finanziarie esenti** da iva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972,
- **le operazioni di importo pari o superiore ad euro 3.600**, effettuate nei confronti di contribuenti **non soggetti passivi** ai fini dell'iva, non documentate da fattura, **il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate**, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 comma 6 del D.P.R. n. 605/1973.

Ancora da chiarire infine se vige l'obbligo di comunicazione anche per quelle **operazioni territorialmente non rilevanti a fini iva** di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 per le quali è previsto comunque **l'obbligo di emissione della fattura** ai sensi dell'art. 21 comma 6-bis del D.P.R. n. 633/1972; trattasi infatti di operazioni che **difettano del requisito della territorialità** e quindi non rilevanti ai fini dell'assoggettamento al tributo per le quali tuttavia sussiste comunque l'obbligo di fatturazione.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La voluntary disclosure dei “delegati”

di Nicola Fasano

Nel momento in cui oggetto di regolarizzazione sono i **conti correnti esteri**, è quasi fisiologico affrontare il tema dei soggetti **delegati**, ossia di coloro che pur non essendo intestatari del rapporto, hanno la **procura** ad operarvi. Ciò in quanto, le banche estere consigliavano molto spesso tale soluzione soprattutto per **mantenere operativo** il conto anche in caso di eventuali “impedimenti” in capo all'intestatario.

Sotto il profilo **documentale**, pertanto, la prima cosa da fare è chiedere alla banca estera, quanto meno per gli anni oggetto di collaborazione, oltre ai rendiconti, la certificazione attestante **i titolari del conto** e tutti i soggetti che su di esso **potevano operare come delegati**.

In questo modo, fra l'altro, si abbina al **numero** che figura negli estratti conto dei conti cifrati il **nome dei soggetti** che ne avevano la disponibilità e che aderiscono alla *voluntary*.

Proprio sotto quest'ultimo aspetto, va rimarcata la semplificazione prevista dall'art. 5-quinquies, comma 9, D.L. n. 167/1990 secondo cui in relazione alle attività nella disponibilità di **più soggetti**, si presume, salvo **prova contraria**, che il valore delle stesse siano da **ripartirsi in parti uguali** fra tutti i soggetti interessati.

Come chiarito dalla C.M. n. 10/E/2015, peraltro, la disposizione trova applicazione non solo in caso di **cointestazione**, ma anche in presenza di **delegati** sul conto.

Ne consegue che, se su un conto ci sono due cointestatari e un delegato, ciascuno di loro, ai fini del **monitoraggio**, indicherà la consistenza di **un terzo dello stesso** (restando salvo l'eventuale prova contraria), in deroga al criterio ordinario tutt'ora applicabile “*extravoluntary*” ossia che ogni soggetto è tenuto a indicare in RW **l'intero ammontare** del conto.

Il principio, peraltro, vale “in assoluto” nel senso che la ripartizione in quote uguali si applica anche qualora uno dei cointestatari/delegati sia un soggetto **effettivamente non residente** fiscalmente in Italia (come confermato di recente dai vertici dell'Agenzia delle entrate nel corso di un convegno) ed in quanto tale **non tenuto agli obblighi di monitoraggio**. Ovviamente, in questi casi si deve **valutare attentamente** la posizione del non residente, verificando la effettività della residenza estera in quanto, a fronte di situazioni quanto meno dubbie, un “interesse” da parte dell'Agenzia delle Entrate **non può certo essere escluso**. Ciò premesso, se per esempio, nell'esempio precedente, il delegato non è fiscalmente residente in Italia, comunque i due intestatari si limiteranno a regolarizzare il **proprio terzo** di competenza.

La ripartizione in quote uguali, inoltre, potrebbe applicarsi anche come conseguenze **dell'interposizione**, una volta cioè che viene “smontato” lo schermo cui era fittiziamente intestato il conto, quest’ultimo si potrà considerare nella disponibilità **comune degli interponenti**.

L’approccio della ripartizione in parti uguali, tuttavia, con riferimento al delegato, opera nell’ambito del monitoraggio in quanto, la **titolarità dei redditi** resta pur sempre in capo agli **intestatari** del conto stesso.

Pertanto, nell’esempio precedente con due intestatari e un delegato, i redditi verranno **ripartiti al 50%** fra i due intestatari del conto. Nulla invece sarà imputato al delegato.

Sotto il profilo operativo, resta ferma che ciascun soggetto interessato, in linea di principio, presenterà una **autonoma istanza di voluntary**. Nel caso del **delegato**, solo al fine di regolarizzare le violazioni sul **monitoraggio** (sempre che, ovviamente, non sia a sua volta intestatario di altri investimenti o attività esteri a lui intestati e non dichiarati).

IVA

La definizione di fabbricati “Tupini”

di Sandro Cerato

L'art. 13 della Legge 02.07.1949, n. 408, meglio conosciuta come "legge Tupini", ed i successivi art. 1 della Legge 06.10.1962, n. 1493, e l'art. 1 della Legge 02.12.1967 n. 1212, definiscono nel loro complesso le caratteristiche dei fabbricati "Tupini", i quali devono presentare le **seguenti caratteristiche**:

- **case di abitazione**, comprendenti anche uffici e negozi, che non presentino i requisiti di abitazioni "di lusso";
- **più del 50%** della superficie totale dei piani sopra terra deve essere destinata ad abitazione;
- **non più del 25%** della superficie totale dei piani sopra terra può essere destinata a negozi.

Per l'individuazione degli immobili "di lusso", è importante in questa sede analizzare due elementi:

- i criteri di determinazione della superficie, necessari per il rapporto di proporzionalità tra abitazioni ed uffici e negozi;
- la definizione di uffici e negozi.

L'Amministrazione finanziaria si è più volte pronunciata in merito ai criteri che devono essere seguiti per la determinazione della superficie. In particolare, si segnalano i seguenti **documenti di prassi**:

Circolare 28.03.1973, n. 250100	Relativamente alla superficie coperta dell'atrio, delle scale e delle altre parti comuni, ha precisato che si devono distinguere due casi: <ul style="list-style-type: none">• i negozi e gli uffici sono ubicati a piano terra con soli ingressi indipendenti: in tal caso, la superficie degli stessi deve essere computata al lordo, solamente, di quella occupata dalle mura perimetrali, con la conseguenza che le superfici relative all'atrio, alle scale ed alle altri parti comuni devono essere attribuite esclusivamente alla parte
---------------------------------	--

	<p>destinata alle abitazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • i negozi e gli uffici utilizzano direttamente, o per accesso, l'androne, le scale e le altri parti comuni: in tal caso, le superfici di tali parti devono essere ripartite proporzionalmente tra due elementi del rapporto.
Circolare 12.03.1968, n. 24	Per il computo della “superficie totale dei piani sopraterra”, sia per quanto riguarda la superficie totale, sia per la determinazione del quarto per i negozi, non rilevano i piano o i vani ubicati sotto il livello stradale. Tale irrilevanza, comunque, non significa che l’aliquota ridotta non possa essere concessa anche per i piani sottoterra, in quanto una volta accertato che il fabbricato ha le caratteristiche “Tupini”, il beneficio fiscale compete all’intero fabbricato .
Risoluzione 09.02.1982, n. 370924	Nella superficie delle abitazioni non si deve tener conto dei balconi e delle terrazze.
Risoluzione 02.08.1988, n. 460875	Se i portici adempiono alla funzione di “servitù di uso pubblico” non devono essere considerati nel computo della superficie, in quanto sono assimilati ad un marciapiede.

Di converso, anche la **giurisprudenza** ha espresso alcuni orientamenti che meritano di essere ricordati. In particolare:

- Cassazione, sentenza del 14.07.1977, n. 3169: il **computo della superficie totale dei piani sopraterra** va effettuato comprendendo anche tutti i locali aventi natura e destinazione accessoria, ma comunque facenti parte integrante del fabbricato, quali le scale, gli androni, i locali per gli ascensori, ecc.);
- Cassazione, sentenza del 11.01.1982, n. 99: se l’edificio è costruito fra strade a livelli diversi, il computo della superficie deve partire dal livello d’ingresso della strada inferiore, anche se alcuni locali risultino interrati rispetto alla strada superiore;
- Cassazione, sentenze del 08.01.1974, n. 40, e del 18.05.1992, n. 5948: una volta accertata la **potenzialità** di un determinato **locale ad un’abitazione** (autorimessa, box auto, terrazze, ecc.), esso deve essere computato nella superficie dell’abitazione, a nulla rilevando il fatto che tale locale sia utilizzabile autonomamente;
- C.T.C. sentenza del 30.10.1975, n. 13344: i **locali seminterrati** cui si accede attraverso una strada comunale che si sviluppa all’altezza del piano di calpestio dei locali stessi, devono considerarsi superfici sopraterra;
- Cassazione 11.1.1982, n. 99: per la determinazione della **superficie** si deve tener conto di quella **totale**, e non di quella utile, e quindi rilevano anche i muri esterni

dell'edificio e le aree occupate dalle parti comuni;

- C.T.C. sentenza del 21.5.1981, n. 412: sussiste la **qualifica di fabbricato "Tupini"** (in quanto almeno il 50% della superficie totale dei piani sopraterra è destinata ad abitazione, e non più del 25% della stessa superficie è destinata a negozi e uffici) qualora una percentuale non superiore al 24% venga destinata ad usi diversi, quali ad esempio per un albergo, nonché fino al 49% nella misura in cui i negozi non occupino la superficie consentita.

Come anticipato, uno dei requisiti affinché il **fabbricato** possa essere annoverato come **"Tupini"**, è che non più del 25% della superficie totale del piano sopra terra sia destinata a negozi. Possono essere considerati "negozi" tutti i **locali deputati allo svolgimento di attività imprenditoriali** consistenti nell'offerta di beni e servizi al pubblico dei consumatori, mentre sono considerati "uffici" i locali destinati all'esplicazione dell'attività professionale, accessibile agli utenti in determinate ore del giorno (Cassazione sentenza del 04.05.1994, n. 4317). Nell'ambito dei negozi, sono inclusi i **locali adibiti a laboratorio**, bottega, officina di tipo artigianale ed a struttura alberghiera (R.M. 08.02.1983, n. 354135). Risulta pertanto determinate la **distinzione tra "uffici" e "negozi"**, atteso che solo quest'ultimi rilevano nel computo del 25% della superficie totale quale limite massimo, ragion per cui la giurisprudenza ha espresso alcune sentenze in cui tale distinzione è stata oggetto di accertamento. In particolare, si segnalano le seguenti sentenze:

- C.T.C. sentenza del 20.01.1977, n. 742: rientrano nell'ambito dei "negozi", e non negli "uffici", i **laboratori di sartoria**, in quanto normalmente destinati alla vendita di stoffe e confezioni ai clienti;
- Cassazione sentenza del 24.11.1978, n. 5520: ha assimilato ai "negozi" le **sale cinematografiche**;
- Cassazione sentenza del 30.01.1979, n. 659: i locali destinati a **sala di ricevimento** sono equiparate ai "negozi";
- Cassazione sentenze del 13.03.1986, n. 1699, e del 08.01.1981, n. 141: la **sede di un'agenzia bancaria** deve considerarsi "negozi" e non "ufficio", in quanto si svolgono attività bancarie direttamente rivolte al pubblico, mentre le sedi delle banche in cui si svolgono esclusivamente attività direzionali o tecniche, rientrano nella categoria degli "uffici".

ENTI NON COMMERCIALI

Lotterie, tombole e pesche di beneficenza

di Guido Martinelli

La rubrica sul terzo settore sta analizzando gli aspetti fiscali dei proventi conseguiti dagli enti non commerciali: una delle modalità per reperire fondi consiste nella organizzazione di lotterie, tombole e pesche di beneficenza.

La disciplina delle autorizzazioni necessarie per l'organizzazione di manifestazioni di sorte locali () è stata sostanzialmente modificata per effetto del D.P.R. n. 430/2001.

Dopo avere ribadito il divieto generale di svolgimento di tale tipo di manifestazioni, il primo comma dell'art. 13 del D.P.R. n. 430/2001 lo **consente esclusivamente nel caso in cui queste siano promosse da enti morali, associazioni e comitati senza fine di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale** al solo fine di far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi o per le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzato per fini prettamente ludici.

Il secondo comma dell'art. 13 del D.P.R. n. 430/2001 definisce la lotteria quale manifestazione effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti a uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. I biglietti possono essere venduti esclusivamente nel territorio provinciale dove si svolge l'evento di sorte ed il loro costo complessivo non può superare 51.645,69 euro. I biglietti devono poi essere contrassegnati da serie e numerazione progressive.

Per tombola deve intendersi la manifestazione effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite.

La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai Comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di 12.911,42 euro.

Per pesche o banchi di beneficenza si devono intendere le manifestazioni di sorte effettuate

con vendita di biglietti. Le pesche e i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non ecceda la somma di 51.645,69 euro. I premi di queste ultime nonché quelli delle lotterie possono consistere esclusivamente in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito e i metalli preziosi in verghe.

L'art. 14 del D.P.R. n. 430/2001 disciplina gli adempimenti dei promotori e i controlli.

L'organizzazione di queste manifestazioni di sorte deve essere comunicata, almeno 30 giorni prima, al prefetto competente e al sindaco del Comune dove viene effettuata l'estrazione.

Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione devono essere comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli. Alla comunicazione va allegata la documentazione di seguito indicata.

Per le lotterie, deve essere allegato il regolamento con indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità e il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo e il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.

Per le tombole, invece, oltre al regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella, viene richiesto il deposito della documentazione comprovante l'avvenuto versamento di una cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi.

Per le pesche o i banchi di beneficenza è sufficiente indicare nella comunicazione di svolgimento il numero dei biglietti che si intende emettere e il relativo prezzo. Il Prefetto può vietare lo svolgimento della manifestazione nel caso in cui non ricorrono le condizioni previste dal regolamento o non ricorra la necessità dello svolgimento della manifestazione per fare fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore. Il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni è di competenza dei Comuni. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i biglietti e le cartelle rimaste invendute e li dichiara nulli agli effetti del gioco.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, si rammenta che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. m) del D.P.R. n. 633/1972, sono sempre esclusi da Iva gli importi pagati dai partecipanti alle tombole, lotterie e pesche di beneficenza. Ai fini delle imposte sui redditi, queste possono essere totalmente irrilevanti nel solo caso in cui sia applicabile, nei confronti dell'ente non profit organizzatore, la previsione dell'art. 143 comma 3 lett. a) del Tuir, di cui si è detto in precedenza. Ciò accade quando siano presenti, contemporaneamente tre condizioni:

1. l'occasionalità;
2. le ricorrenze particolari nel corso delle quali le manifestazioni devono essere collocate;
3. il modico importo dei beni messi in palio. In tal caso è dovuta solo la ritenuta Irpef sul valore dei premi messi in palio prevista e disciplinata dall'art. 30 del D.P.R. n.

600/1973.

Per approfondire le problematiche delle prestazioni per gli enti non commerciali ti raccomandiamo questo seminario di specializzazione:

ORGANIZZAZIONE STUDIO

La guerra dei Cud

di Michele D'Agnolo

È noto che molti studi commerciali italiani offrono sia prestazioni contabili e fiscali che di carattere lavoristico. I clienti, soprattutto se di piccola dimensione, preferiscono usufruire di un **servizio completo**, tutto sotto lo stesso tetto. Contabilità e buste paga, consulenza fiscale e del lavoro devono essere erogate senza soluzione di continuità.

Vista la sempre maggiore difficoltà tecnica dell'amministrazione del personale, ed il continuo bisogno di aggiornamento, alcuni colleghi si sono organizzati con un **outsourcing** ad un consulente del lavoro esterno. Gli studi di dimensione minima, con clienti di esigenze semplici, hanno invece generalmente degli **operatori polivalenti**, in grado di passare da una busta paga ad una dichiarazione iva senza batter ciglio. La maggior parte degli studi strutturati ha, invece, creato un'area specifica dedicata all'amministrazione del personale, che si affianca all'area contabile/fiscale, a quella eventualmente dedicata alle persone fisiche, a quella dedicata alla consulenza tributaria e societaria, e a quella delle perizie e procedure concorsuali.

Spesso, purtroppo, l'area paghe non sembra andare particolarmente d'accordo con il resto dello studio. Sono sempre sclerati. Sembra sempre che gli sia morto il gatto. Anche se sono ultracinquantenni, sembrano un covo di *teenager* alle prese con i propri problemi adolescenziali. Non segnano assiduamente i tempi di lavoro. Hanno spesso momenti di nervosismo, e sono quasi sempre di cattivo umore. Meglio non frequentarli i primi quindici giorni del mese: potrebbe nuocere gravemente alla salute.

La convinzione di ogni titolare di studio è quello di avere casualmente incontrato dei piccoli dr. House. Bravi, anzi insostituibili tecnicamente, ma un filo problematici sul piano della socialità e della comunicazione. Frutto di un mondo in cui le competenze erano scarse e la richiesta molta, per cui il dipendente si sentiva legittimato ad “alzare la cresta”? Caratteri difficili incrociati casualmente?

In realtà, le ragioni che portano le “maghe delle paghe” alla continua tenzone con le “vestali della partita doppia” si perdono nella notte dei tempi. Volendo continuare benevolmente a scherzare, il soprannome ci sarebbe anche per i maschietti. Gli “ineffabili contabili” che si fronteggiano con gli “indovini dei cedolini”.

Per certi versi il confronto di cui si discute ricorda la lotta senza tempo tra i clan scozzesi. Si narra che molti secoli fa gli ÒConnor rubarono agli ÒNeal una pecora. O forse un cavallo. Magari erano due. Fatto sta che, da quel momento, non si sono mai più rivolti la parola. E quando si incrociano nel corridoio, si guardano in cagnesco.

Le motivazioni reali di questa polemologia sono molto diverse.

Innanzitutto, **quando mettiamo alcune persone in una stanza e altre in un luogo diverso, siamo noi per primi che abbiamo creato dei clan**. Volenti o nolenti, il mostro è opera nostra, come del resto tutto ciò che prende corpo nella Piccola Bottega degli Orrori dei nostri studi professionali. Il *mangement* dello studio professionale assomiglia molto alla religione. Si può peccare sia per azioni che per omissioni, e addirittura con il pensiero.

Ricordo quando facevo il militare. Sotto la naia, alle parate, eravamo tutti ragazzi della stessa età e con gli stessi problemi. Eppure noi marinai odiavamo profondamente i fanti, i bersaglieri, i paracadutisti e così via.

Per ovviare a questo inconveniente **occorrerebbe poter ruotare di tanto in tanto il personale**, tra i reparti, in ottica di *job enrichment*, o almeno creare dei momenti di condivisione delle diverse problematiche organizzative.

Ma la cosa che scatena più di ogni altra incomprensioni di ogni genere è la **diversa stagionalità dell'attività**. E così, mentre gli uni completano l'acconto Iva e si godono le vacanze di Natale, gli altri sono asserragliati in studio a ricalcolare i conguagli. Mentre gli uni confezionano la autoliquidazione Inail gli altri tirano il fiato prima della volata di bilanci e dichiarativi. E così via. E quando l'aria è tesa, basta una scintilla per far scattare faide secolari. Gianna passa le note contabili a Maria, ma gliele mette sempre in alfabetico invece che per numero ditta. Secondo me lo fa apposta per darle fastidio, sarà il commento al vetrolo della compagna di stanza. In verità, le due non si sono probabilmente mai accordate sui termini di consegna. Ma l'equivoco continua.

Vorrei però spezzare una lancia in favore delle persone che si occupano di amministrazione del personale. Il loro lavoro è molto complesso sul piano tecnico, ma lo è ancora di più sul piano emotivo. Molto di più di quello contabile. I contabili sono abituati a ricevere il cliente generalmente non più di una volta al mese, e a subire telefonate volte a determinare se una spesa è deducibile o detraibile. Altre conversazioni sono dedicate a richieste di chiarimenti relative ad una prima nota mal tenuta, ad un prelievo inspiegabile o ad una fattura illeggibile. Ma **quando un datore di lavoro chiama il reparto amministrazione del personale, è sempre per un problema**. Quando gli ho chiesto di fermarsi un'ora in più per finire una commessa, il lavoratore mi ha fatto una pernacchia. Gina si è infortunata, adesso sono solo in negozio con mille persone in fila alla cassa, cosa faccio? I miei dipendenti Mario e Gianni sono venuti alle mani. Non ho i soldi per pagare gli stipendi, che faccio? E quando chiama il dipendente, la situazione non migliora. Posto che il rapporto di lavoro dipendente è un rapporto contro natura, non c'è una telefonata che non sia carica di urgenza e di emotività.

Inoltre, non si sa bene per quale motivo, il reparto paghe ha sempre da fare e non riesce mai ad aiutare gli altri. A volte si ha l'impressione che si trincerino dietro la loro materia, esoterica per la maggior parte dei commercialisti. Ti aiuterei volentieri, ma dobbiamo finire l'invio dei modelli 007. Cosa sono? È troppo complicato per spiegartelo. È "trop secret". Lasciami lavorare

o li faccio scadere, senza dirti nemmeno quali.

Non di rado, negli uffici dove esiste una funzione di centralino o *front office*, l'ufficio paghe tende ad abusarne, creando ulteriori dinamiche interne. E così quelli delle paghe si fanno spesso negare al telefono, trincerandosi dietro un tassativo ed ermetico "non ci sono per nessuno", salvo inalberarsi quando scoprono che non gli abbiamo passato il direttore dell'Inps, che li cercava con urgenza. Oppure si negano per così tanto tempo da costringere la buon'anima che risponde al telefono – lei sì in odor di santità- a improvvisare una relazione di aiuto. **Meglio evitare, la consulenza del lavoro non si improvvisa.** E complice qualche errorino fatto in buona fede, il cattivo umore si diffonde come la peste in tutto lo studio. Oppure i nostri *payroll officers* quando scoprono le comodità della segreteria, si fanno fare un sacco di servizi che nemmeno il titolare dello studio oserebbe chiedere, esercitando sofisticate tecniche nonnistiche.

Anche se abbiamo capito che ci sono oggettive difficoltà e che, grazie a Dio, non c'è nulla di personale, è evidente che in questo quadro, **la collaborazione diventa davvero difficile.** Eppure di temi interdisciplinari ce ne sarebbero, eccome! Quante volte accade che il cliente chieda in contabilità o in consulenza tributaria di cambiare la delibera dei compensi amministratore, eppure come nei meandri del Ministero della Paura il cedolino continua ad uscire immutato. Oppure le modifiche ai soci e agli amministratori, che fanno scattare aliquote previdenziali estorsive, e sanzioni terrificanti, e che l'ufficio paghe scopre sempre per sentito dire. Perché i fiscalisti non ci pensano, o forse preferiscono evitare il contatto. **Queste interazioni andrebbero mappate e proceduralizzate.** La frattura è così profonda che potrebbe aver inciso perfino sui provvedimenti normativi e sulla prassi. Perfino il 770 e i Cud (oggi rimasti orfani della d finale) si sono dovuti piegare alla necessità di dividere il mondo del lavoro dipendente da quello del lavoro autonomo. In un momento in cui i modelli di dichiarativo venivano a gran voce unificati, il 770 si è addirittura diviso in due: una parte per i fiscalisti, e l'altro per l'area paghe. Come abbiamo potuto vedere, quelli delle paghe sono un pò come Jessica Rabbit. Non è colpa loro se li disegnano così. E con molta pazienza e un pò di *management*, torneranno allineati col resto della squadra.